|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**DECRETO 7 maggio 2015**

**Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta**

**alle strutture ricettive turistico-alberghiere.**

**(GU n.138 del 17-6-2015)**

 IL MINISTRO DEI BENI

 E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

 E DEL TURISMO

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE,

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 e

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

 E DEI TRASPORTI

 Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,

recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive

modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte

sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere

esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi

sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo

10 e le tipologie di spese di cui al comma 7;

 Visto il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con

decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello

sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentita la Conferenza unificata, siano dettate le

disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione

fiscale;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle

imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti

i componenti del reddito d'impresa;

 Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni,

recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici privati»;

 Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,

n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire

l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere

architettoniche»;

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul

valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione

delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la

compensazione dei crediti d'imposta;

 Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo

1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare

l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo

A)», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e

l'articolo 10, comma 1, lettera c);

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

 Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta

da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono

essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo

2008, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo

1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la

definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo

e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e

345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

 Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilita'»;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni

urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione

della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa

comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di

procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti

d'imposta;

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de

minimis";

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa

delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31 e

32;

 Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella

seduta del 25 marzo 2015;

 A d o t t a

 il seguente decreto:

 Art. 1

 Oggetto

 1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni

applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in

premessa, con riferimento, in particolare:

 a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito

d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle

soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e

accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;

 b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito

d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;

 c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo

del credito d'imposta medesimo;

 d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di

spesa.

 Art. 2

Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al

 credito d'imposta

 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n.

83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del

2014:

 a) per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al

pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce

alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere

situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno

di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture

alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze

turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonche' quelle

individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

 b) per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono:

 1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

 1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e

sostituire parti anche strutturali degli edifici;

 1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non

alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino

modifiche delle destinazioni di uso;

 1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o

accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche

se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita'

immobiliari nonche' del carico urbanistico, purche' non sia

modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga

l'originaria destinazione d'uso;

 2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia

gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad

assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il

ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti

dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei

all'organismo edilizio;

 3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli

interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa

volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni

necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche'

quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente

crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia

possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,

con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive

modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli

interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata

la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

 c) per "interventi di eliminazione delle barriere

architettoniche" si intendono:

 1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che

sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare

di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria

ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che

limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di

spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e

segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei

luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i

non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

 2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti,

programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura

piu' estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di

progettazioni specializzate;

 3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e

della comunicazione;

 d) per "interventi di incremento dell'efficienza energetica" si

intendono:

 1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero

interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la

climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e

successive modificazioni, citato in premessa;

 2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un

edificio esistente, parti di un edificio esistente o unita'

immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e

orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume

riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che

rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto

del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive

modificazioni, citato in premessa;

 3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di

impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a

condensazione e contestuale messa a punto del sistema di

distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza

ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a

punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di

cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa

a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

 e) per "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo

destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del

presente decreto", si intendono:

 1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di

attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,

apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e

congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la

preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,

macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,

produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative

rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza

energetica, prestazioni;

 2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e

da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite

e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e

materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

 3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi

fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti

interne mobili, apparecchi di illuminazione;

 4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e

strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e

attrezzature sportive pertinenziali;

 5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la

realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture

ricettive.

 Art. 3

 Agevolazione concedibile

 1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio

2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta

per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre

2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come

individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero relative a

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come

individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento

dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma

1, lettera d), nonche' per le spese per l'acquisto di mobili e

componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture

alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate

nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a condizione che il

beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee

all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del

secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta e'

ripartito in tre quote annuali di pari importo.

 2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei

limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e

comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni

d'imposta.

 3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non

cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre

agevolazioni di natura fiscale.

 Art. 4

 Spese eleggibili al credito d'imposta

 1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al

presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente

sostenute ai sensi del comma 4:

 a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le

spese per:

 1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi

di quelli esistenti;

 2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma

ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili

soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni, per i quali e' necessario il

rispetto sia del volume che della sagoma;

 3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente

crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia

possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica

della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, per i quali e' necessario il rispetto sia del volume

che della sagoma;

 4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;

 5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra

l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o

sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi

caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;

 6) realizzazione di balconi e logge;

 7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in

veranda;

 8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come

chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine

anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le

stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni

fiscali;

 9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri

aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in

termini di sicurezza, isolamento acustico);

 10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della

preesistente con modifica della superficie e dei materiali,

privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili,

tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

 11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione

ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi

ai sensi della vigente normativa;

 b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere

architettoniche, le spese per interventi che possono essere

realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita' immobiliari,

quali:

 1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,

terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti

tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici,

impianti di ascensori, domotica);

 2) interventi di natura edilizia piu' rilevante, quali il

rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed

esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

 3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la

rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, cosi'

come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri

adeguati all'ospitalita' delle persone portatrici di handicap;

 4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di

comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione

delle barriere architettoniche;

 5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in

remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

 6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della

comunicazione ai fini dell'accessibilita';

 c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza

energetica, le spese per:

 1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di

energia elettrica;

 2) installazione di schermature solari esterne mobili

finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

 3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della

dispersione termica;

 4) installazione di pannelli solari termici per produzione di

acqua;

 5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici

finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di

riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,

attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

 d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le

spese per:

 1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di

attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,

apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e

congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la

preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,

macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,

produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative

rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza

energetica, prestazioni;

 2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da

esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e

non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e

materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

 3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi

per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie,

pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

 4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e

strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e

attrezzature sportive pertinenziali;

 5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri

benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

 2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili,

ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese

eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per

ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potra'

beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a

200mila euro.

 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto

previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle

imposte sui redditi.

 4. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da

apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio

sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei

revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei

periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal

responsabile del centro di assistenza fiscale.

 Art. 5

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di

effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita

domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui

all'articolo 1, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero

stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda e'

presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette

modalita' telematiche.

 2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:

 a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale

delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;

 b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo

le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4;

 c) il credito d'imposta spettante.

 3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui

al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di

atto di notorieta', relativa ad altri aiuti "de minimis"

eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei

due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in

premessa, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la

documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed

oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili.

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di

cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il

riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,

l'importo del credito effettivamente spettante.

 5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

 a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte

sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive;

 b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

 6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve

essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti

dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di

versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in

compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto

dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al

periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese

beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita'

telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a

fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le

eventuali variazioni e revoche.

 Art. 6

 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

 1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono

riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa

annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50

milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento

delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Ai

sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il

credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di

mobili e componenti d'arredo non puo' comunque oltrepassare il dieci

per cento del limite massimo complessivo delle risorse annuali

disponibili. Per consentire la regolazione contabile delle

compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto,

le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n.

1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la

Banca d'Italia.

 2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle domande.

 3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle

domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito

internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla

data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse

modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che

saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

 Art. 7

 Cause di revoca del credito d'imposta

 1. Il credito d'imposta e' revocato: a) nel caso che venga

accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi

di cui al presente decreto; b) nel caso che la documentazione

presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non

veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c) nel caso

che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili

e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo

periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e successive

modificazioni. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di

accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte

salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed

amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio

indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.

 Art. 8

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta

 illegittimamente fruito

 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita

fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente

decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a

causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e'

stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo

1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al

recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

secondo legge.

 2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale

indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui

all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di

controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico

in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla

pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere

effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della

predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la

partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo.

L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e' svolta

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia

delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con

modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che

hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno

solare precedente, con i relativi importi.

 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,

si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui

redditi.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 7 maggio 2015

 Il Ministro dei beni

 e delle attivita' culturali

 e del turismo

 Franceschini

 Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Padoan

 Il Ministro

 dello sviluppo economico

 Guidi

 Il Ministro delle infrastrutture

 e dei trasporti

 Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340

 **Allegato**

 **Elenco A (art. 5, comma 3)**

 Documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza

di credito d'imposta

 - dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori

effettuati;

 - attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;

 - dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis"

eventualmente fruiti.

 La documentazione puo' essere presentata mediante posta

elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con

pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |